

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	183	del Reg.	OGGETTO:	Indirizzi in merito all'affidamento diretto dei servizi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi alla Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione ai sensi dell'art. 37 comma 8 della L.R. n° 7 del 21.04.2005 anche nelle more della definizione e stipula del contratto di servizio.
Data 28/12/2009				

L'anno **duemilanove** il giorno **ventotto** del mese di **Dicembre** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Falqui Giovanni** nella qualità di Assessore Delegato, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale** f.f. **Dr.ssa Escana Anna Rita**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA		X	- ALEDDA MATTEO	X	
- MELIS FAUSTINO	X		- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO	X	
- FALQUI GIOVANNI	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 1 del 30.01.2006, il Comune di Sinnai qualificava i servizi socio assistenziali ed educativi quali servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e provvedeva ad individuare la forma di gestione degli stessi in quella indiretta come prevista dall'art. 37 comma 8 della L.R. n° 7 del 21.04.2005;
- con la medesima deliberazione consiliare si fornivano indirizzi in merito all'individuazione di un soggetto gestore esterno mediante procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 38 della L.R. n° 23 del 23.12.2005, prevedendo peraltro in capo all'Amministrazione Comunale l'esercizio a suo insindacabile giudizio dell'opzione di individuare l'affidatario della procedura quale partner privato del soggetto misto pubblico privato.
- con determinazione del Responsabile dell'Area Economico Sociale n° 78 del comune di Sinnai in data del 06.03.2006, è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica con ricorso a procedura ristretta (appalto – concorso) ai sensi dell'art. 38 della L.R. n° 23 del 23.12.2005 per l'individuazione del soggetto gestore a cui affidare la gestione integrata dei servizi socio assistenziali ed educativi opzionabile quale partner privato nel procedimento di costituzione di un soggetto misto pubblico privato a cui affidare direttamente la gestione dei servizi ai sensi dell'art. 37 comma 8 della L.R. n° 7 del 21.04.2005;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Economico Sociale n° 310 del 24.10.2006 sono stati approvati i verbali della gara suddetta ed è stato determinato l'affidamento definitivo della gestione integrata dei servizi all'A.T.I. Cooperativa Sociale Il Cigno con sede in Sinnai Via Salvo d'Acquisto n° 14, Cooperativa Sociale Impara Con Noi Onlus con sede in Sinnai Via Fiume n° 17, Cooperativa Sociale C.T.R. Onlus con sede in Cagliari Via Roma n° 167, Cooperativa Sociale Che Frades con sede in Santulussurgiu Via La Marmora n° 23, tutte costituite in associazione temporanea d'impresa con atto a rogito notaio Paolo Tardiola in data 30 ottobre 2006 repertorio 33290, raccolta 16746 che ha nominato la Capogruppo Mandataria individuata Cooperativa Sociale Il Cigno con sede in Sinnai Via Salvo d'Acquisto n° 14 per aver ottenuto il miglior punteggio sui criteri di valutazione pari a 73 punti su 100.

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 10.08.2006 e n° 67 del 07.11.2006 il Comune di Villasimius ha aderito alla procedura di gara di cui sopra al fine della gestione associata dei servizi nella forma della convenzione fra enti di cui all'art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000;
- anche i Comuni di Maracalagonis e Burcei, rispettivamente con deliberazioni dei propri Consigli Comunali n° 33 del 16.11.2006 e n° 32 del 15.11.2006, hanno aderito alla gestione associata dei servizi socio assistenziali in forma di convenzione fra enti di cui all'art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000 ;
- è stata stipulata la convenzione, per la gestione associata di funzioni e servizi afferenti l'area socio assistenziale ed educativa, tra i Comuni di Sinnai, Maracalagonis, Villasimius e Burcei in data 12.12.2006.
- a seguito di protocollo d'intesa siglato fra i Sindaci delle Amministrazioni Comunali di Sinnai, Villasimius, Burcei e Maracalagonis, per la costituzione di un soggetto misto pubblico privato per la gestione associata di funzioni e servizi afferenti l'area socio assistenziali ed educativa tra i comuni di Sinnai, Maracalagonis, Villasimius e Burcei, il Comune di Sinnai con deliberazione della G.C. n° 170 del 31.10.2007 procedeva ad esercitare l'opzione prevista nella procedura di gara sul gestore privato composto dall'A.T.I. Cooperativa Sociale Il Cigno con sede in Sinnai Via Salvo d'Acquisto n° 14, Cooperativa Sociale Impara Con Noi Onlus con sede in Sinnai Via Fiume n° 17, Cooperativa Sociale C.T.R. Onlus con sede in Cagliari Via Roma n° 167, Cooperativa Sociale Che Frades con sede in Santulussurgiu Via La Marmora n° 23, già costituite in associazione temporanea di imprese, prevedendo che le stesse, dovranno costituirsi in una forma giuridica stabile individuata nel Consorzio di Cooperative Sociali.
- i Comuni di Sinnai, Villasimius, Burcei e Maracalagonis definivano di costituire una Fondazione di Partecipazione per la gestione dei servizi socio-sanitari-assistenziali prevalentemente costituita e partecipata dai suddetti Comuni e con la partecipazione del partner privato sopra costituito quale partecipante fondatore a carattere operativo.
- con le deliberazioni del Comune di Sinnai con delibera del Consiglio Comunale n.46 del 19.12.2007, del Comune di Burcei con delibera del Consiglio Comunale n.28 del 19.12.2007 e del Comune di Maracalagonis con delibera del Commissario Straordinario n.22 del 20.12.2007, i suddetti Comuni approvavano, peraltro ai fini della costituzione e degli adempimenti successivi connessi all'operatività della stessa, lo Statuto e lo schema di atto costitutivo della Fondazione nonché stabilivano le quote di apporto di ciascuna Amministrazione rispettivamente al Fondo di Dotazione del Patrimonio ed al Fondo di Gestione;
- con deliberazione del C.C. del comune di Sinnai n° 45 del 18.12.2008, con deliberazione del C.C. del comune di Maracalagonis n° 47 del 18.12.2008, e con deliberazione del C.C. del comune di Burcei n° 28 del 18.12.2008, i detti comuni nelle rispettive delibere modificavano parzialmente i provvedimenti amministrativi che prevedono la costituzione del soggetto Fondazione rideterminando il fondo di dotazione iniziale al seguito della rinuncia del Comune di Villasimius in euro 60.000,00;
- i comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis prendevano atto della fuoriuscita dal processo costitutivo del Comune di Villasimius a seguito del suo transito in altro ambito sociale e socio sanitario;
- con deliberazione della giunta comunale di Sinnai n.76 del 28.05.2009, di Maracalagonis n. 68 del 03.06.2009 e di Burcei n. 48 del 27.05.2009 veniva deliberato dai Comuni la definizione del processo di partenariato pubblico - privato istituzionalizzato mediante una fondazione di partecipazione per la gestione dei servizi socio - sanitari assistenziali educativi nonché l'approvazione dell'accordo patrimoniale sottostante all'adesione del partner privato operativo individuato.
- conseguentemente con atto Rep. N. 95867 Racc. 39426 del 22.06.2009, a rogito Dott. Ernesto Quinto Bassi, Notaio in Cagliari, registrato fiscalmente a Cagliari in data 01.07.2009 al n° 5984 è stata formalmente costituita dai Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei la Fondazione di Partecipazione denominata "Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione", con sede legale in Sinnai Parco delle Rimembranze s.n.c.;

- con atto Rep. N. 170895 Racc. 34461 del 14.07.2009, a rogito del Dott. Enrico Dolia, Notaio in Cagliari, registrato a Cagliari in data 15.07.2009 al N. 6464 le su nominate cooperative riunite in associazione temporanea di imprese, hanno costituito formalmente il “Consorzio Progetto Sociale – Società Consortile Cooperativa – ONLUS”, codice fiscale 03256350921 con sede in Sinnai Via Funtanalada n. 47;
- con atto Rep. N. 170965 Racc. 34504 del 22.07.2009, a rogito del Dott. Enrico Dolia, Notaio in Cagliari, registrato a Cagliari in data 24.07.2009 al N. 6880, il sunnominato Consorzio ha aderito in qualità di socio partecipante fondatore alla Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione;
- con determinazione n° 1329 del 10.12.2009 del Direttore del Servizio Affari Generali ed Istituzionali della Direzione Generale della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna la Fondazione Polisolidale – Fondazione di partecipazione è stata iscritta al n. 140 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Autonoma della Sardegna e, per effetto dell'iscrizione, ha acquistato la personalità giuridica di diritto privato;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Economico Sociale n° 251 del 30/10/2009 con la quale si è garantita sino al 31/12/2009, in attesa della piena operatività della Fondazione suddetta, la prosecuzione delle prestazioni della gestione associata integrata mediante prosecuzione del rapporto con l'A.T.I. tra le Cooperative Sociali Onlus “Il Cigno”, “Impara con Noi”, “CTR” e “Che Frades”, oggi costituite nel “Consorzio di Cooperative Progetto Sociale” ed aderente in qualità di socio partecipante fondatore a matrice operativa della Fondazione Polisolidale - Fondazione di Partecipazione;

PRECISATO che:

- il Consiglio Comunale del Comune di Sinnai con deliberazione n° 46 del 19.12.2007 e quello del Comune di Burcei con deliberazione n° 28 del 19.12.2007 nonché il Commissario Straordinario del Comune di Maracalagonis con deliberazione n° 22 del 20.12.2007 hanno stabilito che la funzionalità della fondazione ed il raggiungimento dello scopo statutario sarà garantito mediante l'affidamento diretto alla stessa dei servizi socio-assistenziali, socio sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 37 comma 8 della L.R. n° 7 del 21.04.2005, mediante stipulazione di uno o più contratti di servizio, per la durata massima complessiva di 20(venti) anni che prevedano un trasferimento in conto gestione delle risorse proporzionate alla dimensione di ciascun ente;
- le amministrazioni comunali hanno individuato nel contratto di servizio lo strumento per la disciplina dei rapporti fra la Fondazione ed i Comuni medesimi.

APPURATO CHE la Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione, pur dotata di tutti gli organi di rappresentanza, non ha ancora proceduto ad individuare il proprio Direttore Generale, figura cardine dell'organizzazione riguardo agli aspetti operativo-gestionali;

SENTITO il Presidente della Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione che, a seguito della rinuncia da parte del socio partecipante fondatore ad indicare una propria rosa di esperti come previsto dalle norme statutarie della Fondazione, comunica la propria intenzione, sentiti il Consiglio d'Indirizzo e di Gestione, di procedere all'individuazione del Direttore Generale previa valutazione di candidature che perverranno a seguito di avviso pubblico;

VALUTATO che è necessario procedere a fornire indirizzi riguardo alle relazioni tra i Comuni e la Fondazione di Partecipazione quale gestore dei servizi al fine della predisposizione del contratto di servizio avendo riguardo di considerare i rapporti instaurabili nel breve periodo, coincidente con lo start-up della Fondazione, e di quelli di vera e propria partnership auspicati ed ottenibili nel medio-lungo periodo;

PRECISATO che nel breve periodo è necessario garantire l'erogazione dei servizi e degli interventi sociali, socio assistenziali, socio sanitari ed educativi a favore delle fasce deboli della popolazione, scongiurando qualsiasi interruzione delle prestazioni a favore di anziani, disabili, minori, dei nuclei familiari e degli adulti che trovano in condizioni di svantaggio sociale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Sociale in ordine alla **regolarità tecnica**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

DELIBERA

- Di fornire al Responsabile dell'Area Economico Sociale i seguenti indirizzi riguardo alla definizione delle relazioni che deriveranno dalla stipulazione di uno o più contratti di servizio tra i Comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis e la Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione:

- 1) La Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione, quale soggetto costituito e partecipato in misura prevalente dagli stessi Comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis, è affidatario diretto, ai sensi dell'art. 37 comma 8 della L.R. n°7 del 21.04.2005, dei servizi socio-assistenziali, socio sanitari ed educativi, qualificati dagli enti medesimi privi di rilevanza economica;
- 2) Il contratto e/ o i contratti di servizio dovranno avere una durata massima di anni 20 (venti) a decorrere dal 01.01.2010, con facoltà di disdetta triennale a favore dei Comuni Fondatori;
- 3) Alla Fondazione dovrà essere affidata la gestione integrata associata dei servizi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi nei territori comunali di Sinnai, Burcei e Maracalagonis, che derivano dall'esercizio della funzione sociale a cui sono deputati i Comuni Fondatori. Il contratto di servizio dovrà esplicitare le varie tipologie di servizio oggetto del contratto eventualmente classificate per tipologia di utenza e/o bisogno sociale. Dovrà tener conto sia dei servizi già esistenti, sia di nuovi servizi che i Comuni fondatori intenderanno garantire mediante la suddetta Fondazione;
- 4) Le relazioni tra Comuni Fondatori e Fondazione partecipata dovranno essere improntati alla chiara suddivisione dei ruoli al fine di evitare commistioni e sovrapposizioni tra finalità pubbliche e sociali degli Enti ed obiettivi aziendali della Fondazione. Dovrà chiaramente essere esplicitato che agli Enti locali competono le responsabilità politico-sociali e l'esercizio esclusivo della funzione sociale, che si concretizzano in scelte di regolamentazione e di organizzazione generale, di indirizzo, di verifica e di controllo sulle attività poste in essere dalla Fondazione riguardo ai servizi ed interventi ad essa affidati. Fra queste prerogative pubbliche rientrano le modalità e i livelli di contribuzione dei cittadini, la regolamentazione dei servizi, la selezione dei bisogni da soddisfare e di quelli, eventualmente, da non soddisfare, la definizione dei criteri di economicità, efficienza, equità, universalità e qualità a cui la Fondazione dovrà attenersi.
- 5) Le relazioni tra Comuni Fondatori e Fondazione partecipata dovranno essere improntate alla leale collaborazione, alla responsabilizzazione e comunione di interessi fra le parti al fine della continua valorizzazione ed implementazione dei servizi ed interventi. In tale ottica potranno prevedersi nel contratto di servizio organi paritetici a cui siano demandate la risoluzione di divergenze o la definizione del processo decisionale tecnico operativo.
- 6) Il contratto e/o i contratti di servizio dovranno tenere in debita considerazione nel medio lungo periodo dell'evoluzione dei bisogni dei cittadini/utenti e della correlata necessità di adeguare ad essi l'offerta dei servizi e degli interventi. Dovranno espressamente prevedere un processo dinamico di definizione dei parametri oggettivi di valutazione della performance della Fondazione, ritenendo possibili, con il trascorrere del tempo, il superamento e/o adeguamento di quei parametri, definiti ex ante, che ostacolano un efficiente, efficace ed economico rapporto contrattuale-relazionale di medio lungo periodo;
- 7) Il contratto e/o i contratti di servizio dovranno esplicitare le modalità secondo le quali la Fondazione può organizzare e gestire i servizi e gli interventi oggetto dell'affidamento, avendo riguardo sia alla sua connotazione di partenariato-pubblico privato caratterizzata da un lato per la presenza, sin dalla costituzione, di soci privati che sono stati selezionati per la loro matrice operativa sia per l'acquisizione della qualificazione di "organismo di diritto pubblico" secondo il diritto nazionale ed internazionale, derivata dalla partecipazione maggioritaria degli Enti Locali fondatori;
- 8) Il contratto e/o contratti di servizio dovranno tenere in debito conto delle normative regionali in vigore o che verranno emanate in materia di politiche sociali, garantendo agli Enti Fondatori, da una parte, ampio margine di pianificazione ed indirizzo nel rispetto degli atti di programmazione regionale e dei livelli territoriali conseguenti, e dall'altra, l'obbligo contrattuale della Fondazione di adeguare e/o rimodulare le proprie attività;

- 9) Il contratto e/o contratti di servizio dovranno disciplinare il finanziamento delle attività definendo l'impegno finanziario dei Comuni fondatori compatibilmente con le risorse dei rispettivi bilanci degli esercizi finanziari. Il trasferimento delle risorse sarà ancorato prioritariamente ad un valore definito per abitante avendo riferimento alla popolazione residente al 1° gennaio dell'anno precedente l'esercizio finanziario considerato, non escludendo possibili trasferimenti aggiuntivi in corso d'esercizio finanziario con specifica destinazione voluta dagli Enti Fondatori. I trasferimenti dovranno avere cadenza periodica posticipata tenendo conto dei livelli di cassa delle Amministrazioni Comunali.
- 10) Il contratto e/o contratti di servizio disciplineranno il trasferimento in comodato d'uso in capo alla Fondazione degli immobili e dei beni mobili ed attrezzature avendo riguardo alla distinzione delle competenze relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'eventuale uso esclusivo e/o promiscuo delle strutture. Gli immobili e i beni mobili dovranno essere destinati esclusivamente per le finalità di servizio definiti dal contratto di servizio. Dovrà essere riservata ai Comuni Fondatori l'autorizzazione all'uso degli stessi per ulteriori finalità che siano comunque funzionali al miglioramento o all'allestimento di ulteriori e maggiori servizi ed interventi di carattere sociale.
- In via transitoria il Responsabile dell'Area Economico Sociale è autorizzata a predisporre e a stipulare con la Fondazione, in attesa della definizione del contratto di servizio definitivo secondo gli indirizzi sopra definiti, un contratto temporaneo di servizio la cui durata ed applicazione non potrà essere superiore ad anni 1(uno) finalizzato a garantire la continuità delle prestazioni di servizio attualmente allestite nei limiti di quanto previsto nell'accordo partenariale sottostante alla costituzione della Fondazione ed approvato dai Fondatori. La Fondazione dovrà essere autorizzata a garantire l'operatività dei servizi con ricorso alle prestazioni del socio partecipante fondatore a matrice operativa, agli stessi patti, prezzi e condizioni in essere al 31.12.2009 con i Comuni Fondatori.

CONSEGUENTEMENTE la G.C., stante l'urgenza, con voto unanime, espresso palesemente;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 del D.LGS. 267/2000.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE Delegato F.to FALQUI Giovanni	IL SEGRETARIO GENERALE f.f. F.to Dr.ssa ESCANA Anna Rita
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 31/12/2009 e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.	
IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. FARRIS	
Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.	
Sinnai, li 31/12/2009	Il Funzionario Incaricato Cardia